

COMUNE DI NAPOLI

AREA: Entrate

SERVIZIO: Gestione Canoni e Altri Tributi

ASSESSORATO: al Bilancio

Proposta di deliberazione prot. n° 3 del 21/04/2021

(Proposta al Consiglio)

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 155

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Approvazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Napoli.

Il giorno 23.04.2021, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

P	X
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

Marco GAUDINI

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Donatella CHIODO

X	A
---	---

Giovanni PAGANO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO Luigi de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: Patrizia Magnoni

IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, dott.ssa Rosaria Galiero,

Premesso:

- che l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- che l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- che l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- che l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone di cui al comma 837 sopra richiamato;

- che, in particolare, l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito e disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- che l'art. 1, comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è parimenti istituito e disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

- l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti*

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Rilevato:

- che, nonostante le richieste di proroga per l'entrata in vigore della nuova disciplina normativa più volte avanzate dall'ANCI al Governo, motivate con le notevoli difficoltà applicative ed operative rappresentate dai comuni e dipendenti dalla diversa natura giuridica e dai relativi presupposti che contraddistinguono Cosap e Imposta di Pubblicità (il primo ha natura patrimoniale ed è basato sul beneficio che ricava l'occupante dall'utilizzo del suolo-bene pubblico; la seconda ha natura tributaria il cui prelievo si riferisce all'utilizzo di un bene privato che incide su altri interessi pubblici quali viabilità, sicurezza, ambiente), allo stato resta confermata l'entrata in vigore del nuovo regime a decorrere da quest'anno;

- che, fino al 2020, il paradigma normativo applicato dal Comune di Napoli per la gestione delle entrate che sono sostituite dal nuovo canone è articolato come segue:

- o a decorrere dal 2004, il Comune di Napoli ha optato per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico (COSAP), in luogo della TOSAP, provvedendo all'approvazione del relativo regolamento, che è stato da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019;
- o per ciò che attiene alla pubblicità, fin dal 2001 il Comune ha applicato l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all'art. 12 D. Lgs. 507/1993, aggiornate, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.02.2019, cui è stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 507/1993, introdotto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGI) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 419/1999, che ne ha determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione del canone patrimoniale per le concessioni di suolo e per le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie, nonché del canone di concessione dei mercati, nonché all'approvazione dei regolamenti nei quali è contenuta la relativa disciplina, quali presupposti necessari ai fini dell'effettiva possibilità di procedere all'accertamento e alla riscossione delle relative entrate;

Dato atto:

- che i canoni sopra richiamati vanno disciplinati attraverso specifici regolamenti che definiscono le fattispecie oggetto del richiamato intervento normativo;

- che il regolamento sul canone unico è articolato in diversi titoli e precisamente:

- o il Titolo I, che reca le disposizioni di carattere generale;
- o il Titolo II, contenente le disposizioni riferite alle concessioni di occupazione di suolo. Questa parte del Regolamento ricalca quanto già contenuto nelle Parti II, III e IV del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone*;
- o il Titolo III, contenente le disposizioni riferite alle autorizzazioni pubblicitarie, che ricalcano il percorso intrapreso dall'Amministrazione con le deliberazioni di giunta comunale n. 986/2013 e n. 608/2018 e approfondito ed affinato nella competente commissione consiliare. Tenuto conto che il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, include al suo interno sia disposizioni regolamentari su procedimenti, tributi e sanzioni, sia la parte prettamente pianificatoria, le disposizioni dettate dal Regolamento approvato con il presente atto, che impattano proprio su procedimenti, tributi e sanzioni, hanno l'effetto di abrogare le disposizioni del PGI con esse incompatibili;
- o Il Titolo IV, che riguarda l'impianto tariffario, articolato in maniera differente a seconda che sia riferito alle concessioni di occupazione di suolo o alle autorizzazioni pubblicitarie,

IL SEGRETARIO GENERALE

nonché i casi di esenzione, riduzione ed agevolazioni, aggiornate tenendo conto anche delle specifiche ipotesi previste dalla L. 160/2019;

- o il Titolo V, che riporta la disciplina comune in tema di riscossione del canone e relative sanzioni;
 - o il Titolo VI, contenente le disposizioni transitorie e finali, inclusa un'articolazione delle tariffe che trova applicazione solo in assenza dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di cui al presente atto;
- che il regolamento sul canone di concessione mercatale, in attuazione del nuovo sistema che non consente (a differenza del canone di concessione di suolo o di autorizzazione per esposizione pubblicitaria) incrementi della tariffa base, prevede riduzioni a partire da essa. Pertanto, nella redazione del Regolamento in questione, è stata mantenuta una progressività dell'imposizione in funzione del pregio dell'area occupata, applicando percentuali di riduzione più elevate per i mercati che insistono su strade rientranti nelle categorie B e C di cui all'apposito allegato al Regolamento del canone unico patrimoniale. Inoltre, è stato mantenuto lo stesso meccanismo di riduzione già oggi applicato per i mercati che si svolgono 1 o 2 volte alla settimana;
- che le disposizioni contenute nel regolamento con cui è disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria consentono di garantire l'invarianza di gettito prevista dall'articolo 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto:
- o per ciò che attiene al canone riferito all'occupazione del suolo pubblico, attesa la sostanziale coincidenza della modalità di determinazione del canone rispetto all'impianto già presente nel Regolamento COSAP dell'Ente, si è replicato un sistema che prevede la determinazione di una tariffa standard, sia permanente che temporanea, e l'applicazione di una serie di coefficienti in attuazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 824 della L. 160/2019;
 - o per ciò che attiene al canone riferito alle esposizioni pubblicitarie, attesa la necessità di fare riferimento esclusivamente alla superficie pubblicitaria, è stato operato un ribaltamento delle modalità di calcolo in vigore fino al 2020, che prevedevano l'applicazione di maggiorazioni rispetto alla tariffa base. Il canone scaturisce dall'applicazione alla tariffa standard, che è assunta pari alla tariffa di livello più elevato in vigore nel territorio del Comune di Napoli fino al 31/12/2020, di una serie di coefficienti di riduzione, in funzione della dimensione e delle caratteristiche dell'impianto utilizzato, della zona del PGI cui l'impianto è ubicato, nonché della vocazione commerciale dell'area nella quale l'impianto è situato;
 - o per ciò che attiene al sistema di esenzioni, riduzioni e agevolazioni, sono state mantenute le medesime norme già in vigore fino al 31/12/2020;
 - o le modalità di calcolo di sanzioni e interessi, nonché, più in generale, i procedimenti per il recupero delle indennità di occupazione abusiva, sono rimaste invariate rispetto al passato e sono state estese anche alle fattispecie dell'esposizione pubblicitaria abusiva;
 - o sono previste norme transitorie riferite alle modalità di calcolo del canone che rivestono carattere suppletivo, a garanzia della continuità di gestione delle relative entrate;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 180 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. ... L. 1087/002 ... :

- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;


La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Sergio Arrino



Con voti UNANIMI,


DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1. Istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 2. Istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 3. Approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", allegato sub 1 alla presente deliberazione;
 4. approvare il "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", allegato sub 2 alla presente deliberazione";
 5. di dare atto che i Regolamenti allegati entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.
- ☐ (***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Bilancio



Il Dirigente del Servizio Gestione Canoni
e Altri Tributi



VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 21/04/2021, AVENTE AD OGGETTO: : Proposta al Consiglio: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Approvazione dei regolamenti che ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Napoli

Il Dirigente del Servizio Gestione Canoni e Altri Tributi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE. Con la presente proposta, si procede all'istituzione e alla regolamentazione del canone unico patrimoniale di cui ai commi da 816 a 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, nonché del canone di concessione dei mercati di cui ai commi da 837 a 845 della medesima Legge.

Tali nuove entrate sostituiscono il COSAP e il Canone sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, applicati sul territorio comunale fino al 31/12/2020.

L'applicazione della disciplina contenuta nei Regolamenti consente di garantire l'invarianza di gettito prevista dal comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Addì,

IL DIRIGENTE

Segretario

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 22/04/2021 e protocollata con il n. DGC/2021/198 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile: V.R.A.

.....

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Ragioniere Generale

Parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, alla proposta di deliberazione prot. n. 3 del 21/04/2021 – DGC/2021/198, avente ad oggetto: Proposta al Consiglio: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Napoli.

Con la proposta di deliberazione in questione, si propone al Consiglio Comunale di procedere all'istituzione, nel territorio del Comune di Napoli, del Canone patrimoniale previsto dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che sostituisce, a decorrere da quest'anno, il COSAP, il Canone Sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, che hanno trovato applicazione fino al 2020. Con la medesima deliberazione, inoltre, viene proposta l'istituzione del canone applicabile alle aree mercatali, di cui ai commi dal 837 a 845 della medesima Legge. Gli allegati alla deliberazione sono costituiti dai relativi regolamenti, in cui è riportata la disciplina di tali nuove entrate.

La Legge di Bilancio stabilisce (comma 817) che il nuovo canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, facendo in ogni caso salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Dalla lettura della premessa della proposta in questione, emerge che il Servizio proponente ha effettuato una valutazione della nuova disciplina regolamentare rispetto a quelle preesistenti, sia per ciò che attiene all'occupazione di suolo, sia per ciò che attiene alle esposizioni pubblicitarie, ponendo a confronto i diversi regimi e garantendo in tal modo il rispetto del principio dell'invarianza del gettito.

In proposito, nell'evidenziare che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, l'Amministrazione non è in grado di rinunciare ad alcuna entrata. Pertanto, nel prendere atto di quanto affermato dal Servizio proponente, si esprime l'avviso che sia necessario che, pur tenendo conto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, sia attuato il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai nuovi canoni, onde conferire effettività all'invarianza di gettito anche dal punto di vista degli accertamenti contabili.

Con le precisazioni che precedono, si esprime parere favorevole.

 Il Ragioniere Generale

Dott. R. Grimaldi



Proposta di deliberazione del Gestione Canoni e Altri Tributi prot. n. 3 del 21.4.2021, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 23.4.2021 – SG 176

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende proporre al Consiglio comunale istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della L. 160/2019, istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati di cui ai commi da 837 a 845 della L. 160/2019 nonché approvare il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ed il "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati".

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *"Favorevole. Con la presente proposta, si procede all'istituzione e alla regolamentazione del canone unici patrimoniale di cui ai commi da 816 a 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, nonché del canone di concessione dei mercati di cui ai commi da 837 a 845 della medesima Legge. Tali nuove entrate sostituiscono il COSAP e il Canone sostitutivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, applicati sul territorio comunale fino al 31/12/2020. L'applicazione della disciplina contenuta nei Regolamenti consente di garantire l'invarianza di gettito prevista dal comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019."*

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *"[...] nell'evidenziare che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, l'Amministrazione non è in grado di rinunciare ad alcuna entrata. Pertanto, nel prendere atto di quanto affermato dal Servizio proponente, si esprime l'avviso che sia necessario che, pur tenendo conto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, sia attuato il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai nuovi canoni, onde conferire effettività all'invarianza di gettito anche dal punto di vista degli accertamenti contabili. Con le precisazioni che precedono, si esprime parere favorevole"*.

L'art. 1 della L. 160/2019 prevede, rispettivamente ai commi 816 e 837, che i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27 del codice della strada) nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Si richiama la disciplina dettata dai commi 816-845 dell'art. 1 della L. 160/2019 e, in particolare:

- il comma 821, in cui si definisce il contenuto obbligatorio della disciplina regolamentare del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilendo che la stessa deve essere adottata con regolamento approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il comma 837, in cui si prevede che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati è istituito con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Si richiamano, altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in cui si stabilisce che *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate"*;

S.L.

**VISTO:
Il Sindaco**

IL SEGRETARIO GENERALE

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in cui si prevede che *“I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine”* fissato per l'approvazione del bilancio di previsione *“hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 41/2021, in cui si dispone che *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. [...]”*

Si pone in evidenza che, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla dirigenza proponente nella parte narrativa dalla dirigenza proponente, si evince, fra l'altro, quanto segue:

- in riferimento al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
 - *“il Titolo II, contenente le disposizioni riferite alle concessioni di occupazione di suolo [...] ricalca quanto già contenuto nelle Parti II, III e IV del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone”*;
 - *“il Titolo III, contenente le disposizioni riferite alle autorizzazioni pubblicitarie, che ricalcano il percorso intrapreso dall'Amministrazione con le deliberazioni di giunta comunale n. 986/2013 e n. 608/2018 e approfondito ed affinato nella competente commissione consiliare. Tenuto conto che il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, include al suo interno sia disposizioni regolamentari su procedimenti, tributi e sanzioni, sia la parte prettamente pianificatoria, le disposizioni dettate dal Regolamento approvato con il presente atto, che impattano proprio su procedimenti, tributi e sanzioni, hanno l'effetto di abrogare le disposizioni del PGI con esse incompatibili”*; in proposito, si rileva che non risulta esplicitato nelle premesse dell'atto se in ordine a tali disposizioni si sia tenuto un confronto con gli uffici comunali competenti in materia di affissioni ed impianti pubblicitari;
 - il Titolo VI contiene *“un'articolazione delle tariffe che trova applicazione solo in assenza dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento”*;
 - *“che le disposizioni contenute nel regolamento con cui è disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria consentono di garantire l'invarianza di gettito prevista dall'articolo 1, comma 817, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 [...] per ciò che attiene al sistema di esenzioni, riduzioni e agevolazioni, sono state mantenute le medesime norme già in vigore fino al 31/12/2020; o le modalità di calcolo di sanzioni e interessi, nonché, più in generale, i procedimenti per il recupero delle indennità di occupazione abusiva, sono rimaste invariate rispetto al passato e sono state estese anche alle fattispecie dell'esposizione pubblicitaria abusiva”*;
- in riferimento al Regolamento sul canone di concessione mercatale: *“è stata mantenuta una progressività dell'imposizione in funzione del pregio dell'area occupata”*.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica. Nel quadro normativo disciplinante compiti e responsabilità della dirigenza, assume rilievo, altresì, l'attività di vigilanza e controllo sulla correttezza delle procedure attuative dell'atto proposto, ove dovesse essere confermato in sede deliberante. In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del regolamento.

Richiamate e condivise le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, con particolare riferimento alla precisazione secondo cui il Comune di Napoli è in riequilibrio finanziario pluriennale e, pertanto, non è in grado di rinunciare ad alcuna entrata, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza"*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché di quanto disposto dal citato art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 155 del 23.04.21 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate,

☒ *nonché da allegati come descritti nell'atto.**

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 23/4/21 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile